



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Servizi Ambientali / Marmo

Prot. 54832 Ord. n. 600/2018

Carrara, 23/07/2018

IL DIRIGENTE

Richiamata la precedente ordinanza prot. 946/SA Ord. n. 38/2012 del Comune di Carrara, come integrata e parzialmente modificata dalla ordinanza prot. gen. 12910 Ord. 139 del 12/03/2012 (prot. n. 932/SA Ord. 33), con la quale è stato reso obbligatorio per i proprietari e/o i conducenti dei mezzi provenienti dai bacini marmiferi adibiti al trasporto delle merci quali terre, scaglie, "tout venant", granulati, polveri e marmo in blocchi, effettuare l'operazione di pesatura ed il lavaggio esterno dei mezzi attraverso l'impianto posto in loc. Canalie, esentando dall'obbligo del lavaggio i veicoli con larghezza superiore a m 2,50, e/o altezza superiore a m 4,00;

Ritenuto di dover fare riferimento, per l'esenzione dall'obbligo del lavaggio, alle caratteristiche dell'impianto di lavaggio;

Sentita la Progetto Carrara S.p.A. che gestisce l'impianto di lavaggio in loc. Canalie, che ha indicato le dimensioni trasversali dei veicoli che possono transitare in sicurezza all'interno dell'impianto medesimo:

- larghezza massima non eccedente 2,55 m: nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
- altezza massima non eccedente 4 m.

Visto il Piano di Azione Comunale Massa Carrara - PAC d'Area 2016-2020 per il conseguimento degli standard di qualità dell'aria ambiente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 03/08/2016.

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.

Visto l'art. 61 "Sagoma limite" del Nuovo Codice della strada del D.lgs n.285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 171 del 13/04/2018 con la quale sono stati rideterminati gli importi delle sanzioni per violazioni di ordinanze comunali relative al trasporto di marmo e dei suoi derivati o di altri materiali polverulenti;

ORDINA

Ad integrazione e parziale modifica della ordinanza prot. 946/SA ord. n. 38/2012, quanto segue:

1 - I proprietari e/o i conducenti dei mezzi provenienti dai bacini marmiferi adibiti al trasporto delle merci quali terre, scaglie, "tout venant", granulati, polveri e marmo in blocchi, hanno l'obbligo di effettuare l'operazione di pesatura ed il lavaggio esterno dei mezzi attraverso l'impianto posto in loc. Canalie, esentando dall'obbligo del lavaggio i veicoli con larghezza superiore a m 2,55 o altezza superiore a m 4,00;

A. Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento della violazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 di cui sopra, comporta a carico dei trasgressori, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n° 171 del 13/04/2018, la sanzione "in misura ridotta" di € 500,00.

B. Della violazione di cui al punto n.2 risponde in qualità di obbligato in solido con il conducente, il proprietario, nonché gli altri soggetti indicati nell'art.196 del Codice della strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

C. L'accertamento delle violazioni di cui alla presente Ordinanza, potrà essere effettuato anche tramite l'ausilio di strumenti video/fotografici, telematici e/o apparecchiature elettroniche, secondo le modalità previste dagli artt. 13 e seguenti della L. n.689 del 24 novembre 1981 e s.m.i.

DISPONE

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 25/07/2018.

- Tutte le disposizioni contenute in precedenti ordinanze dirigenziali, in contrasto con quelle emanate con la presente, si intendono revocate; sono fatte salve le altre.
- L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno a cura di tutti gli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
- Di dare pubblicità del presente atto a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio e dandone comunicazione alle categorie interessate nonché alla stampa locale.
- Di trasmettere per quanto di competenza e opportuna conoscenza copia della presente ordinanza: al Comando di Polizia Municipale; alla Provincia di Massa-Carrara; all'ARPAT Dipartimento di Massa Carrara; all'Azienda USL Toscana nord ovest, Territorio ex Azienda USL 1 di Massa e Carrara, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica Area Nord.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente, in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

IL DIRIGENTE

Ing. Franco Fini



Il responsabile del procedimento è Chiara Masetti, Settore Servizi Ambientali / Marmo, tel. 0585-641575, e-mail: chiara.masetti@comune.carrara.ms.it